



02073/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente -
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

RESPONSABILITA'  
CIRCOLAZIONE  
STRADALE

Ud. 14/12/2021 - CC

R.G.N. 32402/2020

con 2073  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 32402-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
 (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)  
 (omissis);

G

- *ricorrente* -

**contro**

(omissis) SPA, (omissis) ;

ente

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 550/2020 del TRIBUNALE di PATTI,  
 depositata il 14/10/2020;  
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
 partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE  
 CRICENTI.

11189  
21

## **Ritenuto che**

1.- (omissis) è stata tamponata mentre era alla guida di un ciclomotore, trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso e sottoposta ad una serie di esami strumentali, è stata dimessa il giorno successivo con una prognosi di 10 giorni di invalidità, ma è rimasta in convalescenza per 58 giorni.

A causa di tale incidente ha chiesto il risarcimento dei danni alla compagnia di assicurazione del veicolo antagonista, che, a sua volta, ha riconosciuto il danno lamentato, pagando mediante assegno, sia la somma per l'invalidità temporanea, che le spese legali, che le spese per la riparazione del motorino.

La danneggiata ha ricevuto altresì la somma di 1.524,96 € da parte dell'Inail. Ha però ritenuto la liquidazione del danno biologico effettuata dalla compagnia come insufficiente rispetto alla stessa somma che risultava dalla CTU, ed ha dunque agito per la differenza.

2.-Il Giudice di pace ha ritenuto che, computando nell'ammontare complessivamente dovuto, la somma liquidata dall'Inail, il risarcimento era stato liquidato completamente, nel suo intero ammontare. Questa decisione è stata confermata altresì dal giudice di appello.

3.- (omissis) ricorre con tre motivi avverso quest'ultima decisione mentre nessuno degli intimati si è costituito.


## **Considerato che**

4.-Con il *primo motivo* la ricorrente fa valere oltre che omesso esame di un fatto rilevante e controverso, altresì difetto di motivazione della decisione impugnata. La questione è la seguente.

I giudici di merito hanno ritenuto che la somma elargita dall'Inail è stata corrisposta dall'Istituto a titolo di risarcimento del danno biologico e che quindi va computata nell' ammontare complessivo di tale danno.

Invece, la ricorrente ritiene che la somma corrisposta dall'Inail è stata pagata per risarcire il lucro cessante dovuto all'assenza dal lavoro per 54 giorni, e che dunque deve intendersi come risarcimento di un danno patrimoniale non computabile nel danno biologico complessivo.

Il motivo è infondato.



L'art. 13 d. lgs. n. 38 del 2000 sull'indennizzo Inail prevede che "il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Si tratta di indennizzo rilevante come danno differenziale in relazione al danno biologico, per cui si afferma che in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112 del 2019 fra le tante).

Ne deriva che la somma erogata dall'Inail è, per naturale (rectius, legale) destinazione, rivolta a soddisfare anche, sia pure in parte, il danno biologico.

5.-Il *secondo motivo* denuncia anch'esso omesso esame di un fatto controverso e rilevante e contesta al giudice di secondo grado di aver erroneamente rigettato la richiesta di liquidazione delle spese stragiudiziali affrontate dopo il sinistro e prima dell'inizio del giudizio.

In realtà, a dispetto della rubrica, il motivo propone una violazione di legge che però è precisamente una violazione del regime di liquidazione delle spese: in questa misura da ritenersi infondato.



Il principio di diritto di questa Corte, quanto alle spese stragiudiziali, è nel senso che: "Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. (Sez. Un., 16990/ 2017).

Il giudice di merito, sebbene con motivazione succinta, ha ritenuto che alcuna spesa stragiudiziale è stata sostenuta, avendo la compagnia assicuratrice avviato tempestivamente la procedura per il risarcimento. Questo accertamento in fatto non può essere qui messo in discussione.

7.-Il *terzo motivo* denuncia genericamente omesso richiamo del CTU per la rideterminazione del danno biologico, ed è un motivo con cui la ricorrente si duole della circostanza che, pur avendo rappresentato al giudice di merito che i calcoli del danno effettuati dal CTU erano errati, quel giudice non ha ritenuto di dover riconvocare il consulente onde affidargli una diversa indagine oppure onde ottenere chiarimenti.

*Il motivo è inammissibile.*

Si tratta infatti di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che può essere censurata in questa sede solo per assoluto difetto di motivazione, ma non certo per le valutazioni di merito espresse dal giudice di quella fase di giudizio sulla opportunità di avere chiarimenti dal consulente.

8.-Il ricorso va dunque rigettato.


### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, 14 dicembre 2021

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



25/01/2022  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Maria Antonia Chieco